

Del. 2

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
n. **581** del **- 5 AGO. 2013**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Franco La Civita)
La Civita

A.R.A.P.
(Azienda Regionale delle Attività Produttive)
S C H E M A - T I P O di S T A T U T O

Art. 1

(DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA)

1. L'ARAP (Azienda Regionale delle Attività Produttive), costituita ai sensi dell'art. 1, co. 1 della legge regionale 29 luglio 2011, n. 23, è un Ente Pubblico Economico, con sede _____; essa agisce sulla base dell'art. n. 36 della legge n.317/91.
2. Ai sensi dell'art. 1, co. 3 della legge Regionale 29 luglio 2011, n. 23, dell'art. 56 dello Statuto della Regione Abruzzo e ai sensi dell'art. 2 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4, l'ARAP è costituita tramite fusione dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale della provincia di Teramo, di L'Aquila, di Avezzano, di Sulmona, del Sangro e del Vastese.
3. L'ARAP è dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed ha durata illimitata.
4. La partecipazione all'ARAP comporta l'adesione al presente Statuto. Potranno partecipare all'ARAP:
 - la Regione,
 - i Comuni,
 - le Province,
 - le Comunità montane,
 - le Camere di Commercio industria artigianato ed agricoltura,
 - gli Enti pubblici e/o Privati,
 - gli Istituti di Credito,
 - le associazioni imprenditoriali che operano nei territori provinciali.
 - _____
 - _____
5. Le variazioni del numero dei soggetti partecipanti all'ARAP e le conseguenti variazioni al Fondo di Dotazione non comportano modifica del presente Statuto.
6. L'ARAP ha durata indeterminata.

Art. 2

(FINI ISTITUZIONALI)

1. L'ARAP svolge le attività finalizzate a favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle aree produttive e altre attività delegate da altri Enti in coerenza con la programmazione regionale, nelle attuali aree di gestione diretta dei Consorzi per lo sviluppo industriale esistenti.
2. L'ARAP opera anche nelle aree di competenza dei Consorzi della Regione Abruzzo destinate ad attività produttive previa intesa con i Comuni. A tale fine realizza e gestisce infrastrutture per le attività industriali, artigianale, commercio all'ingrosso e al dettaglio nei casi espressamente previsti, servizi alle imprese, promuove o gestisce servizi alle imprese.

Art. 3

(ATTIVITA' E FUNZIONI)

1. L'ARAP fornisce servizi alle imprese insediate nelle aree produttive regionali. Si intendono per aree produttive regionali quelle site:
 - a) nei comprensori degli ex Consorzi Industriali per lo Sviluppo Industriale della Regione Abruzzo;
 - b) nonché, dietro intesa o delega con i Comuni interessati e nelle altre aree destinate ad attività produttive di detti Comuni.
2. In particolare, l'ARAP eroga obbligatoriamente i Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate, dietro il pagamento di corrispettivo da parte

2. 50

delle imprese stesse e può fornire anche Servizi Ambientali e Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

I Servizi Essenziali, i Servizi Ambientali e ITC e i Servizi Innovativi sono meglio individuati all'articolo 5 del presente Statuto.

3. L'ARAP, anche su delega dei Comuni, potrà provvedere:

- a) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di sua competenza, nonché delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai servizi di pubblica utilità, sulla base di apposite convenzioni;
- b) all'acquisizione di aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- c) alla vendita delle aree, alla vendita e alla locazione di fabbricati alle imprese e impianti provenienti dall'attività di cui al punto b);
- d) alla gestione diretta di impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia da fonti fossili e da fonti rinnovabili e di calore in regime di autoproduzione;
- e) all'acquisto e alla vendita di energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- f) alla riscossione delle tariffe e dei corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP.
- g) alla progettazione, realizzazione e gestione di opere telematiche e ITC
- h) promuovere, nell'ambito degli agglomerati industriali attrezzati dall'ente medesimo, le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei settori dell'industria e dei servizi. A tale scopo realizzare e gestire, in collaborazione con le associazioni imprenditoriali e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, infrastrutture per l'industria, rustici industriali, servizi reali alle imprese, iniziative per l'orientamento dei lavoratori, dei quadri direttivi e intermedi e dei giovani imprenditori, e ogni altro servizio sociale connesso alla produzione industriale. (comma 5 dell'art 36 della L 317 /91)

4. L'ARAP potrà svolgere anche altre attività in materia di insediamento in aree produttive, se delegata dai Comuni e altri Enti pubblici competenti, nonché assumere ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 4 (CONVENZIONE)

1. I rapporti che regolano le relazioni tra l'ARAP e le aziende insediate o comunque operanti nelle aree produttive regionali sono disciplinati tramite apposita convenzione; restano valide ed efficaci fino alla loro naturale scadenza le convenzioni in essere, esse saranno integrate alla convenzione tipo vigente.

2. La convenzione tipo comporta l'accettazione dei regolamenti dell'ARAP.

Art. 5 (SERVIZI DA EROGARE)

1. Ai sensi dell'art. 7 del Disciplinare approvato dalla Giunta Regionale, di cui al comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 23 /2011, su tutte le aree produttive sono erogati i seguenti servizi:

- Servizi Essenziali, indispensabili a garantire l'attività alle imprese insediate,
- Servizi Ambientali e ITC, che tutelano le risorse e migliorano la connettività,
- Servizi Innovativi, che definiscono la reale competitività del territorio, la capacità di produrre innovazione, sostenere i livelli occupazionali e qualificare l'intera offerta economica della Regione.

Sono considerati Servizi Essenziali a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'accessibilità, la viabilità stradale e/o ferroviaria, l'allontanamento delle acque meteoriche, l'approvvigionamento idrico per uso potabile e industriale, il convogliamento e la

depurazione delle acque reflue, il verde, la cartellonistica, la pubblica illuminazione, la segnaletica.

Sono servizi ambientali e ITC a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'assistenza e la progettazione ecosostenibile complessiva di edifici, spazi comuni, trasporti interni; la gestione ambientale integrata di aree/sito con attenzione al ciclo dell'acqua e depurazione, rumori ed emissioni; la gestione energetica; il ciclo dei materiali ed il recupero/riciclaggio; il trattamento di rifiuti liquidi e fanghi; la banda larga e trasmissione di dati, video sorveglianza, il controllo telematico dell'efficienza energetica.

Sono Servizi Innovativi a titolo esemplificativo e non esaustivo: la logistica integrata e la razionalizzazione del sistema dei trasporti, i servizi immateriali avanzati di formazione e training.

2. Nelle aree produttive regionali i servizi di cui al precedente comma 1 ed al successivo comma 5 sono garantiti dall'ARAP.

3. Tutte le imprese insediate nelle aree produttive regionali usufruiscono dei servizi essenziali dietro il pagamento di corrispettivo. Nelle altre aree i Comuni, possono delegare l'ARAP a erogare i servizi e a determinarne e riscuotere i corrispettivi.

4. Ai sensi del comma 11 della art.1 della legge Regionale n. 23 /2011, l'ARAP realizza e/o gestisce le aree ecologicamente attrezzate (APEA).

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in materia di erogazione dei servizi e di determinazione del corrispettivo degli stessi, compresi i servizi afferenti l'acqua potabile, la fogna nera e tecnologica, la depurazione delle acque e la gestione dei relativi impianti si fa espresso rinvio alle norme di legge, di regolamento ed al disciplinare regionale di settore.

6. Fino alla definizione del Regolamento dei Servizi dell'ARAP, in sede locale restano in vigore i regolamenti dei Servizi dei cessati Consorzi.

Art. 6

(FONDO DI DOTAZIONE E MEZZI FINANZIARI)

1. Il fondo di dotazione iniziale pari a Euro _____

2. La gestione economico-finanziaria dell'ARAP è improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

3. Per la gestione delle proprie attività l'ARAP potrà utilizzare le seguenti entrate:

- canoni di locazione e corrispettivi dei servizi resi;
- concorso spese delle imprese insediate.
- contributi e finanziamenti Unione Europea, Stato, Regione, Provincia ed altri Enti pubblici;
- interessi attivi ed altri proventi finanziari;
- ricavi e proventi derivanti dalla cessione delle aree;
- contributi, lasciti e donazioni di Enti o privati;
- contributi dei soggetti partecipanti;
- ricavi e proventi diversi.
- _____ .
- _____ .

Art. 7

(ESERCIZIO E GESTIONE CONTABILE E FINANZIARIA E PUBBLICITA' DEGLI ATTI)

1. L'esercizio dell'ARAP coincide con l'anno solare ed avrà quindi inizio al 1° di gennaio e terminerà al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il progetto di bilancio di esercizio redatto, per quanto compatibile, secondo le indicazioni contenute negli art. 2423 e seguenti del Codice Civile e costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa unitamente alla Relazione della Gestione e del collegio dei Revisori dei conti osservando la disciplina generale contenuta nel Codice Civile.

3. L'ARAP deve tenere i libri obbligatori previsti dal Codice Civile.

4. Deve altresì tenere le altre scritture contabili in osservanza alla normativa di riferimento applicabile per quanto indicato al precedente comma 2 di questo articolo.
5. Per la tenuta dei predetti libri e scritture contabili valgono le norme di cui agli artt. 2214 e seguenti del Codice Civile in quanto applicabili.
6. Tutte le delibere degli organi dell'ARAP sono soggetti a pubblicità mediante l'affissione all'albo degli avvisi al pubblico dell'ARAP stessa per quindici giorni.

Art. 8
(RISULTATO D'ESERCIZIO)

1. L'utile d'esercizio determinato all'atto dell'approvazione del Bilancio deve essere, esclusivamente, destinato nell'ordine:
 - costituzione ed incremento del fondo di riserva legale nella misura del 5% dell'utile netto, in accordo con quanto previsto dal Codice civile;
 - ad eventuali altri fondi di riserva;
 - ad incremento al fondo di dotazione.

Art. 9
(ORGANI DELL'ARAP)

1. Sono organi dell'ARAP:
 - l'Assemblea generale
 - Il Consiglio di Amministrazione
 - Il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. E' altresì istituita la Consulta Territoriale.

Art. 10
(ASSEMBLEA GENERALE)

1. L'Assemblea generale è costituita dagli enti partecipanti al fondo di dotazione. Ogni ente partecipa con un suo rappresentante o con un delegato dello stesso ente. Il riparto dei voti è effettuato in base alla partecipazione di ciascun ente partecipante al fondo di dotazione di cui all'art. 6, comma 1, su indicato.
2. L'Assemblea generale delibera, con efficacia consultiva non vincolante, nei termini previsti nel prosieguo del presente Statuto:
 - in merito al piano economico e finanziario relativo al successivo esercizio,
 - in merito al bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di amministrazione.
3. L'Assemblea generale delibera a titolo esemplificativo, con efficacia consultiva non vincolante in merito a:
 - ammissione all'ARAP di altri enti partecipanti e la costituzione o partecipazione a società di capitali su proposta del Consiglio di Amministrazione;
 - eventuali proposte di modifica allo Statuto dell'ARAP;
 - approvazione dei programmi di attuazione delle funzioni demandate all'ARAP dalla Regione, dalle Province o da altri Enti;
 - adozione di tutti gli atti necessari per il raggiungimento dei fini dell'ARAP.
4. L'Assemblea generale è titolare esclusivamente di poteri consultivi ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su sua iniziativa, oppure a richiesta del Consiglio di amministrazione, del Collegio dei revisori dei conti o di almeno un terzo degli enti partecipanti. La convocazione è fatta mediante PEC o lettera raccomandata a/r recapitata almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione, ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei revisori dei conti. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima e seconda convocazione, nonché degli argomenti all'ordine del giorno.
5. L'Assemblea generale è validamente riunita in prima convocazione con la presenza di tanti enti partecipanti che rappresentino almeno il 50% dei capitali e in seconda

convocazione, non prima di un giorno dopo quello fissato per la prima convocazione, quando sia presente almeno il 35%.

6. I partecipanti devono essere in regola con il pagamento di eventuali contributi o altri oneri per poter esercitare il diritto di voto in Assemblea.

7. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti.

8. Per le eventuali proposte di modifica dello Statuto da parte dell' Assemblea generale è richiesto il voto favorevole dei due terzi nelle prime tre votazioni e della metà più uno nelle successive degli aventi diritto al voto.

9. L'Assemblea generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno, per il parere consultivo in merito al piano economico e finanziario e del bilancio di esercizio.

10. In qualunque momento e senza che sia fornita giustificazione, è ammesso il recesso dell'ente partecipante tramite comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a.r. alla sede legale dell'ARAP o tramite PEC al relativo indirizzo di posta elettronica certificata dell'ARAP. Il recesso non attribuisce agli enti partecipanti il diritto al rimborso degli apporti, della partecipazione o di frazioni di patrimonio netto. Il recesso è efficace decorsi 15 (quindici) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione da parte dell'ARAP della comunicazione di cui sopra.

Art. 11

(CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Regionale con le modalità previste dall'art. 5 della legge Regionale 24 marzo 2009, n. 4 e dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da n. 3 Consiglieri scelti tra persone di comprovata esperienza amministrativa e/o imprenditoriale e professionale nel settore industriale, ovvero di particolari capacità nella organizzazione e nella gestione di Aziende, Enti e Società.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, ai sensi della normativa vigente, nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un consigliere del Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale. In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012.

La nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata tenuto conto delle qualità morali del nominato.

Fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in materia di inconfiribilità di incarichi afferenti agli organi di vertice, non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione e, se nominati, decadono:

- coloro che hanno una o più sentenze di condanna penale passate in giudicato;
- coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

3. Il Consiglio di Amministrazione è preposto alla gestione ordinaria e straordinaria, adotta gli atti, ed esercita tutte le funzioni non attribuite espressamente agli altri organi statutari. In particolare:

- redige e approva il bilancio d'esercizio, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- redige e approva il piano economico finanziario, da sottoporre alla deliberazione consultiva non vincolante dell'Assemblea generale;
- adotta tutti gli atti relativi ai piani regolatori e le varianti sino alla data di approvazione della nuova legge regionale in materia di pianificazione del governo del territorio;
- adotta lo statuto, predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 15 della Legge Regionale n. 23/2011, nonché le sue eventuali modifiche ed integrazioni.

4. Ai sensi dell'art. 7 della Legge Regionale 4/2009, il Consiglio di Amministrazione trasmette alla Commissione Regionale competente per materia:

- ogni due mesi, l'elenco delle deliberazioni adottate, specificando l'oggetto di ciascun atto;
- ogni sei mesi, una relazione sull'attività svolta, nonché sulle linee generali dell'attività prevista nel semestre successivo.

Gli atti indicati nei precedenti punti sono trasmessi, per conoscenza, anche all'Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e del Turismo.

5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo articolo 12.

6. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di amministrazione ogni qual volta lo ritenga necessario o quando ne sia stata fatta richiesta da almeno un Consigliere, diverso dal Presidente, o dal Collegio dei revisori dei conti.

La convocazione è obbligatoria quando viene richiesta da uno dei suoi componenti diversi dal Presidente o dal Collegio dei revisori dei conti dovrà essere effettuata senza indugio e, comunque, entro 15 giorni dalla richiesta stessa.

La convocazione dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata (PEC), fax o telegramma o altro mezzo che comunque garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza la convocazione potrà avvenire in un termine più breve, ma non inferiore a 24 ore.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

7. Le adunanze non sono pubbliche e il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

I consiglieri astenuti o che si sono dichiarati in conflitto di interessi non sono calcolati ai fini del calcolo della maggioranza (*quorum deliberativo*).

8. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del Collegio dei Revisori.

9. I Componenti del Consiglio di Amministrazione devono astenersi dal partecipare a deliberazioni che riguardino i loro interessi.

10. Le indennità di carica ed i gettoni di presenza sono deliberati all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione.

11. I Consiglieri decadono dal loro ufficio dopo due assenze consecutive in un esercizio dalle riunioni del Consiglio senza giusta causa.

Art. 12 (PRESIDENTE)

1. Il Presidente dell'ARAP è nominato fra i Componenti del consiglio di amministrazione dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art 5 della legge Regionale n. 4 del 2009: dura in carica 3 esercizi sociali e comunque sempre in conformità alla legge Regionale n.25 del 9 novembre 2009.

Il Consiglio Regionale, sempre fra i Componenti del Consiglio di Amministrazione, nomina il Vicepresidente.

2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- ha la rappresentanza legale dell'ARAP e la legittimazione processuale;
- convoca e presiede l'Assemblea Generale ed il Consiglio di Amministrazione e formula il rispettivo ordine del giorno e ne dirige i lavori;
- provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- svolge ogni altro compito e attività espressamente attribuiti dalla Statuta

3. Il Presidente provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli Organi Collegiali e dirige l'attività dell'ARAP. Adotta gli atti ed assume le determinazioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa senza diritto di voto alle sedute dell'Assemblea.

4. In particolare il Presidente:

- fissa l'ordine del giorno e sottoscrive le deliberazioni sia dell'Assemblea che del Consiglio di Amministrazione;
- firma corrispondenza, documenti, atti e contratti relativi all'attività dell'ARAP e firma gli ordinativi di pagamento secondo quanto stabilito dal regolamento;
- compie tutti gli atti a lui demandati dalla legge, dallo Statuto e dai deliberati degli altri organi dell'ARAP;
- promuove, direttamente, o avvalendosi del Direttore, indagini e verifiche sull'intera attività dell'ARAP;
- predispone, avvalendosi del Direttore, i programmi di attuazione, le relazioni e le progettazioni di carattere organizzativo;
- può rilasciare delega, in caso di assenza o impedimento temporaneo suo e del Vicepresidente, la rappresentanza legale dell'ARAP a Consiglieri di Amministrazione.

5. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, questi è sostituito dal Vicepresidente. In caso di impedimento permanente del Presidente, il Vicepresidente informa il Consiglio Regionale per la nomina del nuovo Presidente.

Art.13

(COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI)

1. La revisione legale dei bilanci e della gestione economico-finanziaria è affidata ad un Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, più due supplenti.

I componenti del Collegio dei revisori dei conti, di spettabile condotta morale e privi di condanne penali passate in giudicato, sono nominati dal Consiglio Regionale, nel rispetto delle modalità previste dall'art. 5 della Legge Regionale n. 4/2009, e durano in carica 3 esercizi.

Non possono essere nominati componenti del Collegio dei revisori dei conti coloro che già rivestono al momento della nomina la carica di organo di vertice, individuale o collegiale, di amministrazione o di controllo in altro ente regionale.

Ai sensi del D.P.R. 251/2012 e, comunque, dalla normativa vigente nel rispetto della rappresentatività dei generi, almeno un componente effettivo e un componente supplente del Collegio dei revisori dei conti deve appartenere al genere meno rappresentato tra i componenti dell'organo collegiale.

In ogni caso, la rappresentatività dei generi deve essere garantita per il numero di mandati consecutivi indicati all'art. 3 del D.P.R. 251/2012.

2. Il Collegio dei revisori esercita la revisione legale sulla gestione ed esprime il proprio parere obbligatorio sul bilancio di previsione e sul bilancio di esercizio. A tal fine il Collegio dei revisori dei conti devono ricevere dall'ARAP i predetti documenti contabili almeno quindici giorni prima della seduta fissata per la loro approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il funzionamento ed i compensi dovuti ai Revisori sono stabiliti all'atto della nomina, in conformità alle leggi vigenti.

4. Al Collegio dei Revisori spetta di vigilare sulla regolarità contabile ed in generale sulla gestione economico-finanziaria dell'ARAP nonché di attestare la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo apposita relazione, effettuando la revisione legale e più in generale esercitando le funzioni previste dall'art. 2403 del C.C. Inoltre, il Collegio, nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria, esamina con frequenza almeno trimestrale, la documentazione relativa alla situazione economico finanziaria dell'ARAP.

5. Il collegio dei revisori dei conti, nei termini di legge applicabili, trasmette tutte le proprie relazioni sia al Presidente che al Direttore. Una volta all'anno invia alla Giunta Regionale, tramite la Direzione Regionale competente per materia, una relazione sulle risultanze del controllo amministrativo e contabile dell'ultimo esercizio.

6. Ai Revisori dei conti viene assicurato l'accesso a tutti gli atti e documenti dell'ARAP che siano di interesse per l'espletamento delle loro funzioni.

7. I Revisori dei conti partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Le sedute sono valide anche in loro assenza.

8. Ogni anno il Collegio dei Revisori predispone una relazione nella quale esprime un parere di conformità a criteri di veridicità e correttezza e comunque in accordo ai criteri contabili stabiliti dal Codice Civile con riferimento al bilancio di esercizio da allegare al bilancio stesso, redatta in accordo con quanto previsto dal CNDCEC - Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Art. 14 (UNITÀ TERRITORIALE)

1. I comprensori di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto sono istituiti Unità Territoriali dell'ARAP.

2. L'unità territoriale svolge le seguenti funzioni:

- progetta, realizza e gestisce le opere di urbanizzazione relative ad aree attrezzate di competenza dell'ARAP, nonché le infrastrutture e le opere per l'allacciamento ai servizi di pubblica utilità, nel rispetto delle vigenti normative di settore;
- acquisisce aree e fabbricati dismessi anche tramite procedura di esproprio per ragioni di pubblica utilità;
- assegna le aree nei propri PRT alle imprese che esercitano attività artigianale/produttiva e del commercio all'ingrosso;
- vende le aree, loca i fabbricati alle imprese;
- gestisce direttamente gli impianti di produzione combinata e di distribuzione di energia elettrica e di calore in regime di autoproduzione;
- acquista e vende energia elettrica da e per terzi da destinare alla copertura dei fabbisogni delle aree produttive;
- riscuote le tariffe e i corrispettivi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati e gestiti dall'ARAP;
- predispone proposte di attività e servizi che l'ARAP intende realizzare nel territorio di riferimento con la tipologia e gli standard e la determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese nelle zone di riferimento ed eventuali regolamenti a valenza territoriale;
- realizza e gestisce gli impianti comuni per la fornitura di servizi alle imprese insediate e predispone il Piano annuale e pluriennale degli investimenti dell'ARAP;
- predispone la proposta di piano economico e finanziario dell'ARAP per il comprensorio di riferimento, annuale e triennale e le relazioni sulla gestione dell'ARAP annuali o infrannuali e il bilancio consuntivo d'esercizio.
- qualora all'interno del comprensorio di competenza dei Consorzi industriali di cui all'articolo 1 comma 2 del presente Statuto insistano porti commerciali di interesse regionale, il soggetto cui è demandata la gestione del porto medesimo si avvale della collaborazione della struttura dell'Unità Territoriale di riferimento, per ciò che attiene alla progettazione, realizzazione e manutenzione delle opere portuali.

Art. 15 (CONSULTA TERRITORIALE)

1. Presso ogni singola unità territoriale dell'ARAP è istituita una Consulta Territoriale composta dai Partecipanti delle Imprese e dagli Enti locali.

2. Alla Consulta partecipano i rappresentanti designati dalle aziende insediate presso le singole unità territoriali, dagli Enti Locali, dalle Provincie, dai Comuni del territorio di riferimento.

Le designazioni per tali rappresentanti, uno per ogni entità, comunicate, anche via posta elettronica, alle singole categorie di appartenenza, saranno successivamente comunicati alla ARAP per la relativa nomina.

3. La nomina, le funzioni e l'organizzazione della Consulta saranno definiti da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei requisiti di professionalità, esperienza e conoscenza del territorio.

Ciascuna unità territoriale è tenuta ad istituire ed aggiornare l'elenco dei componenti delle Consulte Territoriali.

4. I membri della Consulta non hanno diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese.

5. La Consulta Territoriale fornisce indicazioni per interventi di miglioramento della qualità e della funzionalità dei servizi esistenti nella zona di riferimento e per la tipologia e gli standard dei servizi erogati e determinazione dei corrispettivi dovuti dalle imprese.

Art.16

(PROGRAMMA TRIENNALE DI ATTIVITA' E PROMOZIONE INDUSTRIALE)

1. Il Consiglio di Amministrazione annualmente redige e sottopone all'Assemblea il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale che deve contenere le scelte e gli obiettivi da perseguire.

2. Il Programma Triennale di Attività e Promozione Industriale si articola per programmi e progetti ed indica gli investimenti e le relative modalità di finanziamento.

Art.17

(PIANO ECONOMICO E FINANZIARIO)

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Piano Economico e Finanziario e lo approva entro il 30 settembre di ciascun esercizio. Tale documento - con le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti - è depositato presso la sede dell'ARAP affinché gli enti partecipanti possano prenderne visione, almeno 15 giorni prima della data della Assemblea Generale convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione per l'emissione del parere non vincolante. Del deposito del Progetto di Piano Economico e Finanziario viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

2. Il Piano Economico e Finanziario è approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art.18

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. Il Consiglio di Amministrazione redige il Progetto di Bilancio di esercizio e lo approva entro il centovesimo giorno dell'esercizio successivo.

Si applica, qualora se ne ravvedono le ragioni, le condizioni previste dal maggior termine dal Codice Civile.

Il Progetto di Bilancio di esercizio, unitamente alla relazione dei Consiglieri, è trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti per la relazione di sua competenza che deve essere depositata, unitamente al Bilancio ed alla relazione del Consiglio di Amministrazione, presso la sede dell'ARAP almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea che deve fornire il relativo parere consultivo.

Del deposito del Progetto di Bilancio viene data tempestiva informativa agli enti partecipanti.

Art.19

(SERVIZIO DI CASSA)

1. Il servizio di Cassa esterno dell'ARAP è affidato dal Consiglio di Amministrazione ad un Istituto di Credito o ad altro soggetto idoneo previsto dalla legge, con apposita convenzione stipulata a seguito di gara.

2. Con specifico regolamento, presso l'ARAP, può essere costituito un servizio di Cassa interno.

Art.20
(REGOLAMENTI)

1. Il Consiglio di Amministrazione, adoterà, secondo opportunità, appositi Regolamenti per la contabilità, il funzionamento degli Organi istituzionali, i contratti, il personale dipendente ed il funzionamento degli Uffici, la gestione delle aree da cedere.

In particolare il regolamento di contabilità è approvato dall'Assemblea Generale ed è redatto ispirandosi ai principi di contabilità generale per le società di capitali e prevede, tra l'altro, le modalità e i termini di approvazione dei documenti contabili, non previsti nel presente Statuto, nonché i criteri di controllo di gestione.

Fino alla approvazione dei nuovi regolamenti dei vari singoli servizi da parte dell'ARAP sono vigenti i regolamenti attualmente adottati presso le singole unità territoriali.

2. L'elenco suindicato ha valore solo indicativo e non deve ritenersi esaustivo.

Art. 21
(DIVIETO DI COSTITUZIONE DI NUOVE SOCIETA' E DI ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI)

1. E' fatto divieto di costituire nuove società ovvero acquistare partecipazioni, anche di minoranza, in società di ogni tipo se non nei casi espressamente previsti dalla legge.

Art. 22
(RAPPORTI CON LA REGIONE ABRUZZO)

1. L'ARAP è sottoposta, ai sensi dello Statuto della Regione Abruzzo, a direzione, coordinamento, tutela e vigilanza della Regione stessa.

2. La Regione esercita il potere di coordinamento anche attraverso direttive obbligatorie impartite all'ARAP ed esercita la vigilanza sull'attività dell'ARAP mediante il controllo e l'approvazione del bilancio di previsione e del piano triennale di coordinamento.

3. La Regione, infine, può demandare all'ARAP, anche attraverso apposite convenzioni ed accordi di programma, i compiti e le funzioni attuative di interventi rientranti nella sfera delle proprie competenze.

4. Qualora siano riscontrate gravi e persistenti irregolarità ovvero difformità rispetto alle finalità istituzionali dell'ARAP ed alle direttive del Consiglio regionale da parte del Consiglio di amministrazione dell'ARAP, il Consiglio regionale ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

5. Il Consiglio regionale stesso provvede ad indicare un Commissario per la gestione straordinaria dell'ARAP.

In caso di inerzia del Consiglio regionale, trascorsi quindici giorni dalla data della revoca, o dello scioglimento, il Presidente del Consiglio Regionale può avvalersi del potere sostitutivo e nominare il Commissario, riferendone all'Assemblea nella prima seduta utile.

Il Commissario esercita le funzioni per un periodo massimo di sei mesi, prorogabile per una sola volta, per dare luogo alla ricostituzione degli Organi gestionali, trascorso il quale decade.

6. Qualora sia riscontrato il mancato o irregolare svolgimento delle funzioni da parte del Collegio dei revisori dei conti, il Consiglio Regionale, anche su proposta della Giunta regionale, ne dispone con provvedimento motivato la revoca.

7. In particolare, la revoca del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Revisori è regolata dall'art. 6 della Legge Regionale n. 4/2009.

Art. 23
(SCIoglimento E LIQUIDAZIONE)

1. Il Consiglio di Amministrazione è obbligato a deliberare lo scioglimento dell'Ente senza indugio in caso di dissesto finanziario ovvero al verificarsi delle altre cause di seguito indicate dandone immediata comunicazione al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale e all'Assessore regionale competente in materia, e segnatamente qualora l'ARAP:

- non sia più in grado di garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi;
- versi in uno stato grave di insolvenza in caso di crediti liquidi ed esigibili di terzi creditori, anche attraverso la verifica dei bilanci di previsione, bilanci annuali di chiusura degli esercizi commerciali o da qualsiasi altra fonte.

Salva l'ipotesi di diversa nomina, in caso di scioglimento della società, l'organo di liquidazione è composto dai componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

2. In ogni caso diverso da quello in cui sulle modalità della liquidazione intervenga una differente disciplina, le regole di funzionamento dell'organo di liquidazione e la relativa rappresentanza della società sono disciplinate dalle medesime regole vigenti per l'organo amministrativo anteriormente al verificarsi della causa di scioglimento della società, con la precisazione che gli amministratori hanno il solo potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

I Beni residui della liquidazioni vengono trasferiti in altro Ente Pubblico Economico o società pubblica regionale già costituiti o costituendi avente finalità uguali o simili all'ARAP.

Art. 24
(NORME APPLICABILI)

1. Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto e dalle Leggi Regionali di riferimento, si applicano le norme del Codice Civile in materia di società per azioni.



La presente copia è con-
firmata in 17 fogli e 1
comparsa di 1 foglio
Pescara, il 1/8/2013

IL FUNZIONARIO
(AMMINISTRATIVO REGIONALE)

